

# STATUTO dell'ASSOCIAZIONE CULTURALE

## Art. 1-Denominazione

E' costituita l'Associazione denominata "Case aperte", con sede a Bologna in via dell'Arcoveggio 54.

## Art. 2-Scopo sociale

L'Associazione, che non persegue fini di lucro, ha per oggetto l'esercizio di attività culturali ed in particolare la formazione, la preparazione e la gestione di eventi culturali e artistici in genere, nonché la promozione e l'organizzazione di attività culturali legate al mondo dell'arte, del cinema, della letteratura e del teatro.

L'Associazione si ispira per il suo funzionamento ai principi di trasparenza, democraticità e mantiene la piena indipendenza e autonomia rispetto ad ogni altra organizzazione culturale.

L'Associazione per poter raggiungere lo scopo sociale potrà svolgere delle attività collaterali e strumentali, collaborando o aderendo ad altre iniziative svolte da organismi e associazioni aventi scopi simili.

## Art. 3-Durata dell'Associazione

L'Associazione ha durata illimitata ed è previsto lo scioglimento secondo le norme finali del presente Statuto.

## Art. 4-Patrimonio

Il patrimonio sociale è costituito:

- da beni mobili ed immobili conferiti o acquistati nella fase costitutiva o in periodi successivi dall'Associazione;
- da fondi di riserva rappresentati dalle eccedenze di bilancio;
- da donazioni, lasciti testamentari ed eventuali erogazioni liberali;

L'Associazione nello svolgimento della propria attività opera per mezzo delle seguenti entrate:

- dalle quote degli associati;
- dai contributi statali;
- dai contributi di persone fisiche;
- dai contributi di enti o di istituzioni pubbliche;
- dal ricavato dall'organizzazione di manifestazioni;
- dai rimborsi derivanti da attività in convenzioni;
- dalle entrate derivanti da attività commerciali;
- proventi delle cessioni di beni e servizi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale, o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzata al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- da erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- da ogni altra entrata che incrementi l'attività sociale.

E' fatto comunque salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione e al mantenimento del patrimonio.

## Art. 5-Esercizio finanziario

Al 31 dicembre di ogni anno si chiude l'esercizio finanziario. E' obbligatoria la redazione di un bilancio preventivo e di un bilancio consuntivo, dal quale devono risultare le donazioni, le erogazioni, i contributi, i beni mobili e immobili e ogni altro elemento utile per la corretta rilevanza della gestione economico finanziaria dell'Associazione. Il Consiglio di amministrazione entro il 30 Aprile deve predisporre il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo del successivo esercizio e contestualmente deve convocare l'Assemblea per la loro approvazione.

E' fatto divieto di distribuire gli utili di gestione, nonché fondi, riserve, o capitale durante la vita sociale dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano state previste dalla legge.

## Art. 6-Soci


**Requisiti dei soci:** All'Associazione possono aderire: le persone fisiche, i circoli e gli enti che condividono le stesse finalità e aventi attività non in contrasto con quelli dell'Associazione, gli enti pubblici e privati aventi finalità e scopi sociali ed umanitari. Le domande di ammissione sono accolte o respinte dagli organi competenti ai sensi del presente Statuto sociale. I Soci all'atto dell'ammissione sono tenuti a versare la quota di Associazione prestabilita ogni anno dal Consiglio di amministrazione. I Soci che non avranno presentato le loro dimissioni entro il termine del 30 novembre di ogni anno saranno da considerarsi soci anche per l'anno successivo e pertanto sono tenuti al versamento della quota associativa annuale. I Soci saranno classificati in tre distinte categorie:

- Soci fondatori: sono quelli che hanno costituito l'Associazione;
- Soci benemeriti: sono quelli che per la frequentazione all'Associazione o per aver contribuito economicamente o esercitato attività in favore dell'Associazione stessa ne hanno sostenuto lo scopo e la sua valorizzazione;
- Soci frequentatori e sostenitori.

La qualità di socio comporta la possibilità di frequentare i locali sociali dell'Associazione e di partecipare alle manifestazioni dalla stessa organizzate.

**Perdita della qualifica di socio:** La qualifica di socio si perde per i seguenti motivi:

- Per dimissioni volontarie da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata A/R entro il 30 novembre;
- Per decadenza cioè per violazione dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione e per la commissione di atti in violazione a norma di legge. La decadenza è pronunciata dal Consiglio di amministrazione previa contestazione dei fatti sopra riportati da eseguirsi in contraddittorio tra le parti interessate;
- Per delibera di esclusione da parte degli organi competenti;



- Per ritardato pagamento della quota associativa annuale. La morosità verrà dichiarata dal Consiglio di amministrazione;
- Per decesso;
- Per indegnità. L'indegnità verrà riconosciuta dall'Assemblea dei soci.

Il socio che cessa per qualsiasi motivo di far parte dell'Associazione perde ogni diritto al patrimonio sociale.

**Doveri dei soci:** L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli associati al rispetto delle decisioni prese dagli organi competenti statutariamente. In particolare i soci hanno i seguenti doveri:

- Versare annualmente e regolarmente la quota associativa;
- Contribuire al raggiungimento dello scopo sociale nei limiti delle proprie possibilità;
- Astenersi da ogni comportamento che si ponga in conflitto con lo scopo e l'obiettivo dell'Associazione.

**Diritti dei soci:** I diritti riconosciuti ai soci sono i seguenti:

- La partecipazione all'Assemblea dei soci;
- L'accesso ai documenti e agli atti riguardanti l'Associazione;
- Il diritto di voto per le cariche sociali;
- Il concorrere al raggiungimento dello scopo sociale.

#### Art. 7-Organzi

Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea dei soci;
- Il Presidente;
- Il Consiglio di amministrazione;
- Il Segretario.

#### Art. 8-Assemblea

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti i soci in regola con il pagamento della quota annua di Associazione. I Soci possono farsi rappresentare da altri Soci anche se membri del Consiglio, salvo che per l'approvazione del bilancio e le delibere riguardanti le responsabilità dei Consiglieri.

L'assemblea in sede ordinaria, convocata entro il 30 Aprile, delibera:

- sulla relazione annuale del Presidente dell'Associazione;
- sul bilancio consuntivo e preventivo dell'Associazione;
- sull'eventuale rinnovo delle cariche sociali;
- sulle quote annuali associative;
- sull'elezione del Presidente dell'Associazione;
- sulla nomina e sulle proposte di scioglimento del Consiglio Direttivo;
- sulle delibere di trasferimento della sede legale nell'ambito del Comune
- sulle attività culturali previste per il nuovo anno.

L'assemblea delibera in sede straordinaria:

- sullo scioglimento dell'Associazione;
- sulle modifiche dello Statuto e dell'Atto Costitutivo;
- sulle delibere di trasferimento della sede legale fuori del Comune;
- sulle delibere di trasformazione;
- sulle delibere di fusione;
- su ogni altro argomento straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio direttivo.

I Soci sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria mediante comunicazione scritta inviata per lettera o e-mail od ogni altra modalità a ciascun socio, oppure mediante avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, affisso nella bacheca dell'Associazione almeno otto giorni prima. L'Assemblea dei soci viene convocata, in seduta straordinaria, sempre nel rispetto delle formalità di cui sopra, ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, o ne faccia richiesta un terzo dei soci.

L'Assemblea sia in sede ordinaria che in sede straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci e, in seconda convocazione, essa è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione; in sua mancanza dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea nomina il Segretario e se lo ritiene opportuno due scrutatori.

Il Presidente dell'Assemblea è tenuto a constatare la regolarità delle deleghe e il diritto di intervento e di voto in Assemblea. Delle riunioni dell'Assemblea si redige il verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Le delibere vengono prese a maggioranza dei soci presenti. Le deliberazioni relative alla modifica dello Statuto o allo scioglimento ed alla devoluzione del patrimonio dell'associazione debbono essere adottate con la presenza ed il voto favorevole dei due terzi degli associati.

#### Art. 9-Presidente

Il Presidente ha il compito di dirigere l'Associazione e di rappresentarla, a tutti gli effetti, di fronte a terzi. Spetta al Presidente:

- convocare e presiedere l'Assemblea dei Soci;
- convocare e presiedere le adunanze del Consiglio di amministrazione;

- curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione;
- determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea dei Soci;
- sviluppare ogni attività diretta al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione;
- esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'istituto;
- assumere, nei casi d'urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio di amministrazione, i provvedimenti indifferibili e indispensabili al corretto funzionamento dell'istituzione, sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio di amministrazione entro 8 giorni.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea ordinaria e dura in carica 3 anni. In caso di dimissioni o di impedimento grave il Consiglio di amministrazione provvede ad eleggere un Presidente fino alla successiva Assemblea ordinaria.

#### Art. 10-Segretario

Il Segretario dell'Associazione è nominato dal Consiglio di amministrazione per 3 anni. I suoi compiti sono:

- dirigere gli uffici dell'Associazione;
- curare il disbrigo degli affari ordinari;
- curare la tenuta dei verbali e dei libri sociali;
- svolgere ogni altro compito a lui demandato dalla Presidenza dai quali riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti.

Partecipa alle sedute del Consiglio di amministrazione e alle riunioni dell'Assemblea dei soci.

#### Art. 11-Councillo di amministrazione

L'Associazione è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto dal Presidente che può anche essere il Presidente dell'Associazione, dal Vice Presidente, dal Segretario e da un Consigliere.

I membri del Consiglio amministrativo restano in carica 3 anni e sono rieleggibili. I membri sono eletti dall'Assemblea dei soci.

Il Consiglio nomina il Vice Presidente e il Segretario. Nell'ipotesi di dimissioni o di decesso di un Consigliere, il Consiglio alla prima riunione utile provvede alla sua sostituzione.

Al Consiglio amministrativo spettano i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Spettano al Consiglio di amministrazione i seguenti compiti:

- compilazione e presentazione all'Assemblea dei soci dei bilanci preventivi e consuntivi;
- determinazione delle quote associative annuali approvate dall'Assemblea dei soci;
- nomina degli eventuali dipendenti ed impiegati e determinazione delle relative retribuzioni.

Il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi e per deliberare sull'ammontare della quota associativa annuale. Il Consiglio di amministrazione si raduna ogniqualvolta lo richieda il bisogno o l'urgenza, sia per iniziativa del Presidente, sia per richiesta scritta e motivata da almeno due Consiglieri.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei componenti il Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Della riunioni del Consiglio deve essere redatto verbale sottoscritto dai presenti.

#### Art. 12- Norme finali e generali

**Scioglimento.** Lo scioglimento dell'Associazione, per qualsiasi causa, è deliberato dall'Assemblea dei soci in sede straordinaria. L'Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, che avrà l'obbligo di determinare l'Associazione o l'Ente avente analoga finalità a cui destinare il patrimonio disponibile al momento dello scioglimento.

**Controversie.** Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, in base alla procedura di conciliazione della Camera di Commercio di Bologna che sarà accreditata nell'istituendo Registro presso il Ministero della giustizia.

Ogni controversia non risolta tramite conciliazione, come prevista nel presente articolo entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della domanda, o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà definitivamente risolta mediante arbitrato rituale secondo diritto in conformità del Regolamento della Camera di Commercio di Bologna da n.ro 1 (uno) arbitro nominato dal Comitato Tecnico della Camera Arbitrale.

**Rinvio.** Per tutto quanto non specificatamente previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge, ai regolamenti e alle disposizioni in materia dettate dal Codice Civile.

*[Handwritten signature]*

AGENZIA DELLE ENTRATE - Ufficio di BOLOGNA 1

Registrato il 29 FEB. 2008 Serie 3A al N° 1012

Pagate € 172,13

(Euro Cento e 13/100)



29 FEB. 2008

Il Direttore dell'Ufficio  
dott.ssa Santa Toderà



